REGOLAMENTO (CEE) N. 1592/81 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1981

che modifica vari regolamenti di politica agraria comune a seguito dell'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1380/75 relativo alle modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1187/81 (3), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, l'articolo 23 e l'articolo 24, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1371/81 della Commissione, del 19 maggio 1981, recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari (4), recepisce sostanzialmente le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1380/75 della Commissione (5) per quanto concerne l'importazione e l'esportazione adattandole alla luce dell'esperienza acquisita; che è pertanto opportuno adattare il regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione, del 2 luglio 1976, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali sul territorio di un altro Stato membro (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 (7), e il regolamento (CEE) n. 476/79 della Commissione, del 9 marzo 1979, che reca modalità d'applicazione delle sovvenzioni per le consegne di cereali foraggeri all'Italia e abroga il regolamento (CEE) n. 446/69 (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 1134/81 (9), nei quali si fa riferimento ai regolamenti abrogati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le menzioni che figurano nell'articolo 4, paragrafo 2, punto 2, del regolamento (CEE) n. 476/79 sono sostituite dalle seguenti menzioni:

« — Til indførsel i Italien. Tilskudet betales af udførselsmedlemsstaten (forordning (EØF) nr. 476/79),

— Zur Einfuhr nach Italien. Die Subvention ist von dem Herkunftsmitgliedstaat zu gewähren (Verordnung (EWG) nr. 476/79),

— Πρός είσαγωγή στήν Ἰταλία. Ἡ ἐπιδότηση χορηγεῖται ἀπό τό Κράτος μέλος προελεύσεως (κανονισμός (ΕΟΚ) ἀριθ. 476/79),

— For import into Italy. Subsidy to be granted by Member State of consignment (Regulation (EEC) N° 476/79),

— Destiné à l'importation en Italie. Subvention à octroyer par l'État membre de provenance (règlement (CEE) n° 476/79),

— Destinato all'importazione in Italia. La sovvenzione sarà concessa dallo Stato membro di provenienza (regolamento (CEE) n. 476/79),

— Bestemd voor invoer in Italië. Subsidie toe te kennen door de Lid-Staat van herkomst (Verordening (EEG) nr. 476/79). »

2. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 1624/76 e il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 476/79 sono sostituiti dal seguente testo:

« Le menzioni previste al paragrafo 2 sono apposte sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1371/81 quando è fatta applicazione di questa disposizione ».

3. Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 476/79 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 5*

Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 15, paragrafo 5, e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1371/81 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1981.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 138 del 25. 5. 1981, pag. 1.
(5) GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37.
(6) GU n. L 180 del 16. 7. 1976, pag. 9.
(7) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.
(8) GU n. L 59 del 10. 3. 1979, pag. 19.
(9) GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 35.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN